

QAS CONSULTING

FASCICOLO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Sicurezza sul lavoro · Sistemi di gestione · Ambiente · Energia · Sostenibilità

Scadenze e novità normative da settembre 2026 a dicembre 2027

Diciannove schede di approfondimento e calendario sinottico degli adempimenti

Documento aggiornato al 9 settembre 2026

SOMMARIO

PARTE I — Sistemi di gestione

1. ISO 9001:2026 — nuova edizione dello standard qualità
2. ISO 14001:2026 — nuova edizione dello standard ambientale
3. ISO 45001:2027 — revisione dello standard salute e sicurezza

PARTE II — Salute e sicurezza sul lavoro

4. Accordo Stato-Regioni sulla formazione — scadenza del 24 maggio 2027
5. Badge di cantiere e patente a crediti
6. Piombo e diisocianati — direttiva (UE) 2024/869
7. Amianto — D.Lgs. 213/2025

PARTE III — Sicurezza delle macchine

8. Regolamento Macchine (UE) 2023/1230

PARTE IV — Ambiente e rifiuti

9. RENTRI e FIR digitale
10. Direttiva emissioni industriali (IED) — direttiva (UE) 2024/1785
11. Qualità dell'aria — direttiva (UE) 2024/2881
12. Acque reflue urbane e inquinanti nelle acque
13. PPWR — Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi
14. Rifiuti transfrontalieri — sistema DIWASS

PARTE V — Energia

15. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia — direttiva (UE) 2023/1791

PARTE VI — Sostenibilità e catene di fornitura

16. Omnibus I — Direttiva (UE) 2026/470 su CSRD e CSDDD
17. EUDR — Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione
18. CBAM — meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

PARTE VII — Digitale

19. AI Act — Regolamento (UE) 2024/1689

Il fascicolo si chiude con una sezione dedicata alle avvertenze e ai punti ancora aperti.

NOTA DI LETTURA E CALENDARIO SINOTTICO

Il fascicolo raccoglie le principali novità normative che interessano l'attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione, ambiente, energia e sostenibilità, con orizzonte dal settembre 2026 alla fine del 2027. Ogni scheda riporta il riferimento normativo, la scadenza rilevante, i soggetti interessati, il contenuto sostanziale della novità e le implicazioni operative per l'attività di consulenza.

Alcuni provvedimenti sono in fase di recepimento nazionale e le relative date possono variare. Le schede segnalano espressamente i punti da verificare prima di trasferirli in un'offerta o in una comunicazione al cliente. Il documento non sostituisce la consultazione dei testi normativi ufficiali.

Calendario degli adempimenti

Data	Adempimento	Ambito
16.09.2026	Pubblicazione della ISO 9001:2026 (sesta edizione)	Sistemi di gestione
16.09.2026	FIR digitale obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI	Rifiuti
11.10.2026	Prima diagnosi energetica per le imprese oltre 10 TJ/anno (nuova EED)	Energia
02.12.2026	AI Act: nuovi divieti e marcatura dei contenuti sintetici	Digitale
11.12.2026	Termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria	Ambiente
30.12.2026	Applicazione dell'EUDR per grandi e medie imprese	Catene di fornitura
01.01.2027	Rifiuti transfrontalieri in "Lista Verde": obbligo del sistema DIWASS	Rifiuti
20.01.2027	Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE	Sicurezza prodotto
19.03.2027	Termine di recepimento della Direttiva (UE) 2026/470 – Omnibus I	Sostenibilità
24.05.2027	Termine per la formazione di 16 ore dei datori di lavoro	Sicurezza sul lavoro
05.2027 (attesa)	Pubblicazione della ISO 45001:2027	Sistemi di gestione
30.06.2027	Applicazione dell'EUDR per micro e piccole imprese	Catene di fornitura
31.07.2027	Termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 sulle acque reflue urbane	Ambiente
12.08.2027	Istituzione dei Registri nazionali dei produttori (PPWR)	Imballaggi
30.09.2027	Prima dichiarazione CBAM relativa alle importazioni 2026	Dogane / clima
11.10.2027	Sistema di gestione dell'energia per le imprese oltre 85 TJ/anno	Energia
02.12.2027	AI Act: piena conformità dei sistemi ad alto rischio dell'Allegato III	Digitale
05.12.2027	Prossima scadenza quadriennale per le diagnosi energetiche già obbligate	Energia
21.12.2027	Termine di recepimento della direttiva (UE) 2026/805 sugli inquinanti nelle acque	Ambiente

PARTE I — Sistemi di gestione

1. ISO 9001:2026 — nuova edizione dello standard qualità

Riferimento	ISO 9001, sesta edizione. Recepimento europeo e nazionale come UNI EN ISO 9001:2026.
Scadenza chiave	Pubblicazione il 16 settembre 2026. Periodo di transizione di tre anni, fino a settembre 2029.
Chi è interessato	Tutte le organizzazioni certificate ISO 9001:2015 e quelle che intendono certificarsi.
Stato al 09/09/2026	FDIS approvato con ampio consenso internazionale; data di pubblicazione confermata da ISO.

Cosa cambia

La revisione è un'evoluzione, non una riscrittura: la struttura di alto livello resta invariata e i requisiti chiave vengono chiariti e rafforzati. Le aree su cui si concentra l'aggiornamento sono la gestione dei rischi, la leadership, l'analisi del contesto, la cultura della qualità, la digitalizzazione e le aspettative delle parti interessate in materia di sostenibilità.

Nell'analisi del contesto (punto 4) entrano esplicitamente i fattori di sostenibilità e il cambiamento climatico. Non significa che ogni azienda debba dotarsi di un sistema ambientale, ma che nell'analisi del contesto vadano considerati i fattori rilevanti per il proprio settore e per le aspettative degli stakeholder. Viene inoltre rafforzato il monitoraggio dei processi e dei fornitori esterni.

Attenzione a un aspetto pratico spesso trascurato: i primi certificati sulla nuova edizione non sono attesi prima del terzo trimestre 2027, perché gli organismi di certificazione devono essere formati e poi accreditati dai rispettivi enti nazionali, con tempi tipici di nove-dodici mesi.

Implicazioni operative

- Proporre ai clienti certificati una gap analysis sui nuovi temi: rischio, cultura, contesto ESG, maturità digitale del sistema.
- Pianificare la transizione dentro il ciclo di audit già programmato, senza audit straordinari salvo necessità.
- Per chi si certifica ora, procedere sulla ISO 9001:2015: è la scelta corretta, dato che i certificati sulla nuova edizione non sono ancora emettabili.
- Valutare l'accorpamento della transizione con quella ISO 14001, per contenere i costi di audit.

2. ISO 14001:2026 — nuova edizione dello standard ambientale

Riferimento	UNI EN ISO 14001:2026, quarta edizione, pubblicata da UNI il 15 aprile 2026.
Scadenza chiave	Già in vigore. Transizione di tre anni, indicativamente fino ad aprile 2029.
Chi è interessato	Organizzazioni certificate ISO 14001:2015 e nuove implementazioni di SGA.
Stato al 09/09/2026	Norma pubblicata. La finestra di transizione è aperta ed è il momento operativo migliore per intervenire.

Cosa cambia

La nuova edizione mantiene l'impostazione PDCA e la struttura comune agli standard ISO, ma consolida un'evoluzione già avviata: il sistema di gestione ambientale diventa parte integrante della pianificazione strategica e influenza le decisioni su investimenti, innovazione e sviluppo.

Sono rafforzati il risk-based thinking, l'analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate — con un approccio più personalizzato e meno formale — e la prospettiva del ciclo di vita, con l'obiettivo di evitare lo spostamento degli impatti da una fase all'altra. Resta centrale la gestione delle prescrizioni legali e degli altri requisiti applicabili, da identificare, aggiornare e integrare nei processi operativi e di controllo.

Il focus è rafforzato sulle sfide ambientali contemporanee: cambiamento climatico, conservazione della biodiversità ed efficienza nell'uso delle risorse. La norma non introduce nuovi oneri burocratici, ma trasforma concetti già esistenti in requisiti applicabili, il che in sede di audit fa una differenza sostanziale.

Implicazioni operative

- Aggiornare l'analisi del contesto e l'analisi ambientale iniziale includendo clima, biodiversità ed efficienza delle risorse.
- Rivedere la valutazione della significatività degli aspetti ambientali in ottica di ciclo di vita e di catena di fornitura.
- Verificare che il registro delle prescrizioni legali sia effettivamente collegato ai controlli operativi e non sia un elenco a sé stante.
- Rivedere procedure e moduli del sistema: è l'occasione per razionalizzare la documentazione anziché limitarsi a cambiare i riferimenti normativi.

3. ISO 45001:2027 — revisione dello standard salute e sicurezza

Riferimento	ISO 45001, revisione in corso presso ISO/TC 283.
Scadenza chiave	Pubblicazione attesa nel 2027, con periodo di transizione previsto di tre anni.
Chi è interessato	Organizzazioni certificate ISO 45001:2018.
Stato al 09/09/2026	Committee Draft pubblicato a luglio 2025, versione rivista a gennaio 2026, passaggio a DIS nell'aprile 2026 con votazione internazionale nell'estate 2026.

Cosa cambia

Non è previsto un riallineamento radicale della norma, ma uno sviluppo mirato dei requisiti esistenti. La struttura armonizzata viene mantenuta, il che continua a favorire i sistemi integrati.

I temi che il draft porta in primo piano sono: rischi psicosociali e salute mentale, con maggiore attenzione allo stress lavoro-correlato, ai carichi di lavoro e ai comportamenti vessatori; benessere organizzativo e condizioni di lavoro che promuovono la salute; nuove modalità di lavoro, incluso il lavoro ibrido e da remoto; rischi legati al clima e resilienza organizzativa; controllo della catena di fornitura e delle attività esternalizzate; responsabilità e coinvolgimento della leadership; diversità ed esigenze specifiche dei lavoratori, comprese le considerazioni legate al genere.

La direzione è coerente con la linea guida ISO 45003 sui rischi psicosociali, che diventa di fatto il riferimento tecnico per prepararsi.

Implicazioni operative

- Non c'è urgenza di adeguamento, ma c'è una finestra utile per rivedere il sistema esistente prima che diventi obbligatorio.
- Verificare se la valutazione dei rischi copre davvero i rischi psicosociali o si limita a un questionario stress lavoro-correlato standard.
- Verificare la dimostrabilità dell'impegno della direzione: non basta la politica firmata, servono evidenze di partecipazione.
- Estendere il perimetro del sistema alle attività affidate a terzi e al lavoro fuori sede.

PARTE II — Salute e sicurezza sul lavoro

4. Accordo Stato-Regioni sulla formazione — scadenza del 24 maggio 2027

Riferimento	Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, in vigore dal 25 maggio 2025.
Scadenza chiave	Formazione di 16 ore per i datori di lavoro da completare entro il 24 maggio 2027. Il periodo transitorio per i corsi impostati sui vecchi accordi si è chiuso il 24 maggio 2026.
Chi è interessato	Tutti i datori di lavoro, oltre a lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP e addetti alle attrezzature.

Cosa cambia

L'Accordo è un testo quadro che ha accorpato, rivisto e abrogato tutti i precedenti accordi in materia di formazione di lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP e attrezzature di lavoro, superando la frammentazione preesistente.

La novità di maggiore impatto commerciale è l'obbligo formativo di 16 ore per tutti i datori di lavoro — obbligo prima inesistente per chi non assume il ruolo di RSPP — da assolvere entro il 24 maggio 2027. Si tratta di una scadenza di massa che riguarda potenzialmente l'intero portafoglio clienti.

Altre novità rilevanti: requisito di esperienza documentata di almeno tre anni per i soggetti formatori, integrazione dei contenuti della formazione dei preposti, inserimento di nuove attrezzature tra quelle dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 e disciplina degli obblighi formativi per chi opera in ambienti confinati.

Per i pubblici esercizi e le imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio, la formazione e l'eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio della somministrazione.

Il Datore di Lavoro RSPP mantiene il Modulo Comune di 8 ore più i moduli tecnici integrativi per settore (16 ore per agricoltura, costruzioni e chimico/petrolchimico, 12 per la pesca), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Implicazioni operative

- Estrarre dal portafoglio clienti l'elenco dei datori di lavoro non ancora formati e programmare le edizioni: a ridosso di maggio 2027 l'offerta formativa sarà saturata.
- Verificare che i propri formatori soddisfino il requisito dei tre anni di esperienza documentata.
- Rivedere i registri formativi aziendali alla luce dell'accorpamento: molte scadenze sono cambiate.

5. Badge di cantiere e patente a crediti

Riferimento	D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198. Circolare INL n. 1/2026.
Scadenza chiave	Badge digitale: operatività subordinata al decreto attuativo del Ministero del Lavoro, ancora atteso. Decurtazioni per lavoro irregolare: illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
Chi è interessato	Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, pubblici e privati.
Stato al 09/09/2026	Norma in vigore, decreto attuativo non ancora emanato. Nel frattempo resta pienamente vigente l'obbligo della tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/08.

Cosa cambia

Il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione sostituirà il tesserino tradizionale, in formato fisico con chip NFC o QR code oppure virtuale tramite app, collegato alla banca dati nazionale della sicurezza. L'obbligo tecnico non è però sanzionabile nel nuovo formato fino all'emanazione del decreto attuativo.

Sulla patente a crediti le nuove regole sono invece già operative: 5 crediti di decurtazione per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell'impiego, con un credito aggiuntivo in presenza di aggravanti (minori, stranieri irregolari, percettori di sostegni). Le decurtazioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e intervengono a seguito della notificazione del verbale di accertamento.

Sono state raddoppiate le sanzioni per chi opera in cantiere senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti, con efficacia per le violazioni successive al 31 ottobre 2025. In caso di infortunio grave o mortale è prevista la sospensione cautelare, con durata massima di dodici mesi.

Un fronte separato e già operativo riguarda la ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: il Decreto n. 332 del 13 aprile 2026 del Commissario Straordinario ha reso il sistema pienamente operativo, con obbligo dal 13 maggio 2026 per i cantieri pari o superiori a 500.000 euro, ad aprile 2027 per quelli da 258.000 euro e ad aprile 2028 per quelli da 150.000 euro.

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, i nuovi requisiti si applicano dal 1° febbraio 2026.

Implicazioni operative

- Presidiare l'uscita del decreto attuativo: sarà il momento di una circolare ai clienti edili e di un servizio di allineamento.
- Verificare il punteggio della patente dei clienti e, dove si è vicini alla soglia dei 15 crediti, impostare il recupero.
- Nel frattempo, controllare che tesserini e subappaltatori siano in regola: qui le sanzioni sono già applicabili.

6. Piombo e diisocianati — direttiva (UE) 2024/869

Riferimento	Direttiva (UE) 2024/869, che modifica la direttiva 2004/37/CE (cancerogeni, mutageni e reprotossici) e la direttiva 98/24/CE (agenti chimici).
Scadenza chiave	Termine di adeguamento per gli Stati membri: 9 aprile 2026. Periodo transitorio sui valori limite fino al 31 dicembre 2028.
Chi è interessato	Aziende con esposizione a piombo e composti inorganici o a diisocianati: metallurgia, verniciature, poliuretani, schiume, adesivi, edilizia.
Stato al 09/09/2026	Recepimento nazionale in ritardo. Quando arriverà, inciderà direttamente su DVR rischio chimico e sorveglianza sanitaria.

Cosa cambia

Il valore limite di esposizione professionale al piombo scende da 0,15 a 0,03 mg/m³. Il valore limite biologico passa da 70 µg/100 ml a 30 µg/100 ml fino al 31 dicembre 2028, per ridursi ulteriormente a 15 µg/100 ml dal 1° gennaio 2029.

Per le lavoratrici in età fertile si applica un valore limite inferiore, pari a 4,5 µg/100 ml, ai fini della sorveglianza sanitaria. I lavoratori con livelli ematici elevati dovuti a esposizioni antecedenti al recepimento restano sotto sorveglianza periodica e possono continuare a lavorare con la sostanza se i valori mostrano una tendenza al ribasso.

Per la prima volta viene fissato a livello europeo un valore limite per i diisocianati: 6 µg NCO/m³ come media su otto ore e 12 µg NCO/m³ come limite di breve durata, con valori transitori rispettivamente di 10 e 20 µg NCO/m³ fino al 31 dicembre 2028.

Il passaggio da valori nell'ordine dei milligrammi a valori nell'ordine dei microgrammi ha una conseguenza pratica pesante: molte campagne di monitoraggio esistenti, tarate sui vecchi limiti, non hanno la sensibilità analitica necessaria.

Implicazioni operative

- Censire i clienti con esposizione potenziale e verificare se i metodi analitici dei laboratori impiegati raggiungono i nuovi limiti di rilevabilità.
- Aggiornare i DVR rischio chimico e cancerogeno anticipando i nuovi valori, senza attendere il recepimento.
- Coordinarsi con i medici competenti sul monitoraggio biologico del piombo, in particolare per le lavoratrici in età fertile.

7. Amianto — D.Lgs. 213/2025

Riferimento	D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026. Recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 modificando il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08.
Scadenza chiave	Già in vigore. Cambio del metodo di misurazione dal 21 dicembre 2029.
Chi è interessato	Imprese di bonifica, manutenzione, demolizione ed edilizia che intervengono su materiali contenenti amianto.

Cosa cambia

Il valore limite di esposizione scende a 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore (art. 254).

Fino al 20 dicembre 2029 resta ammessa la microscopia ottica a contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 sarà obbligatoria la microscopia elettronica o metodi equivalenti (art. 253, commi 6 e 6-bis).

La documentazione relativa ai lavoratori esposti va conservata per 40 anni (art. 250, comma 2-bis) e la sorveglianza sanitaria ha periodicità almeno triennale (art. 259).

Implicazioni operative

- Verificare che i piani di lavoro ex art. 256 e le notifiche siano allineati al nuovo valore limite.
- Controllare che le procedure di archiviazione dei clienti reggano l'orizzonte quarantennale.
- Anticipare con i laboratori la questione del passaggio alla microscopia elettronica, che avrà impatti sui costi.

PARTE III — Sicurezza delle macchine

8. Regolamento Macchine (UE) 2023/1230

Riferimento	Regolamento (UE) 2023/1230, pubblicato in GUUE il 29 giugno 2023, in vigore dal 19 luglio 2023. Abroga la Direttiva 2006/42/CE.
Scadenza chiave	Applicazione obbligatoria dal 20 gennaio 2027, al termine di un periodo transitorio di 42 mesi.
Chi è interessato	Fabbricanti, importatori e distributori di macchine; aziende utilizzatrici; chiunque apporti modifiche sostanziali a una macchina.
Stato al 09/09/2026	Nessun periodo di coesistenza: le macchine immesse sul mercato entro il 19 gennaio 2027 seguono la Direttiva 2006/42/CE, quelle immesse dal 20 gennaio 2027 il nuovo Regolamento.

Cosa cambia

Il Regolamento introduce requisiti essenziali aggiornati per progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio, con attenzione specifica a intelligenza artificiale, robot collaborativi e sicurezza informatica.

Fra le novità: requisiti di protezione contro gli attacchi informatici; requisiti specifici per i sistemi di sicurezza basati su intelligenza artificiale e per le macchine che apprendono nuovi comportamenti dopo l'immissione sul mercato; gestione del software con funzione di sicurezza secondo gli stessi criteri dei componenti di sicurezza; valutazione dei rischi legati alla coesistenza di cobot e veicoli a guida autonoma; ampliamento del campo di applicazione a software e componenti digitali con funzione di sicurezza.

Per alcune categorie di macchine ad alto rischio non sarà più sufficiente il riferimento alle norme armonizzate: sarà necessario l'intervento di un organismo notificato.

Le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità potranno essere fornite in formato digitale, fermo restando l'obbligo di fornire gratuitamente una copia cartacea su richiesta dell'acquirente al momento dell'acquisto.

Il punto di maggiore impatto per le aziende utilizzatrici riguarda le modifiche sostanziali: ogni intervento sulla macchina, fisico o digitale, idoneo a introdurre nuovi rischi o ad aggravare quelli esistenti comporta l'assunzione dello status di fabbricante in capo a chi lo realizza, con obbligo di nuova valutazione di conformità e nuova marcatura CE.

Le macchine già immesse sul mercato prima della data possono continuare a circolare. Il caso particolare del prodotto dichiarato conforme alla Direttiva, rimasto a magazzino e installato successivamente, non richiede una nuova dichiarazione, essendo già stato immesso in commercio.

Implicazioni operative

- Per i clienti costruttori: revisione anticipata di fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e analisi dei rischi per i progetti che saranno immessi sul mercato dopo il 20 gennaio 2027, poiché la documentazione va predisposta prima.
- Per i clienti utilizzatori: aggiornare le verifiche ex art. 71 D.Lgs. 81/08, che si arricchiscono di cybersecurity, gestione del software evolutivo, documentazione digitale e nuovi obblighi di controllo.
- Audit del software dei sistemi di controllo rispetto ai requisiti di cybersecurity e revisione dei contratti con i fornitori di componenti, in particolare per logiche di intelligenza artificiale e connettività.
- Istruire i clienti sul tema delle modifiche sostanziali: è l'area in cui si concentra il rischio sanzionatorio e di responsabilità.

PARTE IV — Ambiente e rifiuti

9. RENTRI e FIR digitale

Riferimento	D.M. 59/2023 e successivi decreti direttoriali; Legge n. 26/2026 (conversione del Milleproroghe), in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026; Decreto Direttoriale n. 210/2026.
Scadenza chiave	Fino al 15 settembre 2026 è possibile scegliere fra FIR cartaceo e digitale. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) è l'unico formato ammesso per gli iscritti.
Chi è interessato	Tutti i soggetti iscritti al RENTRI. L'ultimo scaglione di iscrizione si è chiuso il 13 febbraio 2026.
Stato al 09/09/2026	Scadenza imminente. Le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati degli xFIR si applicano dal 15 settembre 2026.

Cosa cambia

Il registro cronologico di carico e scarico è ormai esclusivamente digitale per gli iscritti; i registri secondo il D.M. 59/2023 erano utilizzabili solo fino al 12 febbraio 2026.

La Legge n. 26/2026 ha introdotto un periodo di doppio binario fino al 15 settembre 2026: la scelta fra cartaceo e digitale spetta al produttore o detentore ma vincola l'intera filiera, poiché trasportatore e destinatario devono adottare la medesima modalità. I formulari cartacei emessi in questa fase devono comunque essere vidimati preventivamente tramite i servizi del RENTRI.

Dal 16 settembre 2026 il FIR va emesso e gestito in formato digitale, attraverso i servizi del portale oppure mediante software gestionale interoperabile. È disponibile anche un'app RENTRI per la compilazione da dispositivo mobile.

I dati vanno trasmessi al RENTRI entro la fine del mese successivo all'ultima registrazione. Per la copia digitale dell'xFIR, corrispondente alla ex quarta copia, la trasmissione al produttore e al trasportatore deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico.

I professionisti non organizzati in forma d'impresa sono esonerati dall'obbligo di iscrizione, pur restando soggetti agli obblighi di tracciabilità secondo le modalità previste per i produttori non iscritti. Chi rientra fra gli esclusi ma si era già iscritto deve presentare la pratica di cancellazione, altrimenti resta iscritto su base volontaria con tutti gli obblighi conseguenti, FIR digitale compreso.

Implicazioni operative

- Verifica urgente sui clienti: iscrizione corretta, software interoperabile configurato, firme digitali disponibili, personale addestrato.
- Controllare le posizioni di chi si è iscritto pur essendo escluso e valutare la cancellazione.
- Verificare la conservazione digitale a norma dei registri, con trasferimento al sistema di conservazione almeno una volta l'anno.

10. Direttiva emissioni industriali (IED) — direttiva (UE) 2024/1785

Riferimento	Direttiva (UE) 2024/1785, di revisione della direttiva 2010/75/UE.
Scadenza chiave	Termine di recepimento nazionale: 1° luglio 2026.
Chi è interessato	Installazioni soggette ad AIA e attività ricomprese nell'ampliato campo di applicazione.
Stato al 09/09/2026	Recepimento nazionale non ancora completato; sono state diffuse linee di indirizzo ministeriali.

Cosa cambia

La revisione incide su ambito di applicazione, criteri per la determinazione dei valori limite di emissione, ruolo delle BAT e delle tecniche innovative ed emergenti, obblighi informativi e di trasparenza verso il pubblico.

Va letta insieme alla direttiva (UE) 2026/805: il novellato articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE qualifica gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie come norme di qualità ambientale ai fini della direttiva IED, con influenza diretta sulle autorizzazioni.

Implicazioni operative

- Presidiare l'uscita del decreto di recepimento e delle linee guida regionali.
- Per i clienti in AIA, anticipare la ricognizione delle prescrizioni che potrebbero essere riviste in sede di riesame.

11. Qualità dell'aria — direttiva (UE) 2024/2881

Riferimento	Direttiva (UE) 2024/2881, rifusione della direttiva 2008/50/CE recepita in Italia con D.Lgs. 155/2010. Delega al recepimento all'art. 12 della L. 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).
Scadenza chiave	Termine di recepimento: 11 dicembre 2026.
Chi è interessato	Principalmente Stato e Regioni, con ricadute su piani di qualità dell'aria e limitazioni al traffico.

Cosa cambia

La direttiva riscrive il quadro dei valori limite e degli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, con effetti sui piani regionali.

Sul fronte interno, dal 1° ottobre 2026 — termine inizialmente fissato al 1° ottobre 2025 e prorogato di un anno dall'art. 5, comma 3-ter, del D.L. 73/2025 — le Regioni possono prescindere dall'inserimento nei piani di qualità dell'aria della limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 delle categorie M1, N1, N2 e N3, adottando misure compensative idonee.

Implicazioni operative

- Rilevante soprattutto per i clienti con flotte diesel Euro 5 e per chi opera in area padana: monitorare le delibere regionali attuative.

12. Acque reflue urbane e inquinanti nelle acque

Riferimento	Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane; direttiva (UE) 2026/805 sugli standard di qualità delle acque, in vigore dal 10 maggio 2026.
Scadenza chiave	Recepimento della 2024/3019 entro il 31 luglio 2027, con abrogazione della direttiva 91/271/CEE dal 1° agosto 2027. Recepimento della 2026/805 entro il 21 dicembre 2027.
Chi è interessato	Gestori del servizio idrico integrato; aziende con scarichi industriali in pubblica fognatura; produttori e utilizzatori di sostanze prioritarie.

Cosa cambia

La direttiva 2024/3019 estende l'ambito di applicazione agli agglomerati più piccoli, amplia i parametri monitorati includendo i microinquinanti e introduce obiettivi di neutralità energetica. La roadmap prevede trattamento secondario in tutti gli agglomerati di almeno 1.000 abitanti equivalenti entro il 2035, trattamento terziario entro il 2039 e trattamento quaternario entro il 2045 per gli impianti oltre 150.000 abitanti equivalenti.

Per le imprese rileva soprattutto l'art. 14: gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici adibiti ad attività commerciali, industriali o economiche in reti fognarie e impianti urbani devono essere subordinati a regolare autorizzazione.

Entro il 31 dicembre 2028 i produttori che immettono sul mercato medicinali e cosmetici — fonte principale dei microinquinanti — dovranno farsi carico dell'80% dei costi del trattamento quaternario, secondo lo schema della responsabilità estesa del produttore.

La direttiva 2026/805 introduce nuovi standard di qualità ambientale per PFAS, farmaci e pesticidi. Non genera obblighi diretti e immediati in capo ai datori di lavoro privati, poiché le norme di qualità ambientale sono indirizzate agli Stati membri, ma produce effetti sulle imprese dopo il recepimento, con revisione delle autorizzazioni ambientali e degli scarichi ove siano necessari standard più restrittivi. Per l'Italia comporterà modifiche al D.Lgs. 152/2006 Parte III e al D.Lgs. 30/2009.

Implicazioni operative

- Censire i clienti con scarichi industriali in pubblica fognatura e verificare titolo autorizzativo e parametri.
- Per chi utilizza PFAS o sostanze in elenco, avviare per tempo l'analisi di sostituzione: le revisioni autorizzative arriveranno dopo il recepimento ma le scelte impiantistiche si fanno prima.

13. PPWR — Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi

Riferimento	Regolamento (UE) 2025/40, in vigore dall'11 febbraio 2025, in applicazione dal 12 agosto 2026.
Scadenza chiave	Applicazione generale dal 12 agosto 2026. Registri nazionali dei produttori entro il 12 agosto 2027. Etichettatura armonizzata dal 12 agosto 2028 o due anni dopo la pubblicazione degli atti esecutivi.
Chi è interessato	Fabbricanti, fornitori, produttori, importatori, distributori, riempitori e brand owner. Una stessa azienda può ricoprire più ruoli.

Cosa cambia

Essendo un regolamento e non una direttiva, si applica direttamente e in modo identico in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale e senza periodi di tolleranza.

Dal 12 agosto 2026 sono operativi tre obblighi: dichiarazione di conformità UE per ogni tipologia di imballaggio, restrizioni sulle sostanze — con divieto di PFAS oltre soglia negli imballaggi a contatto con alimenti e limiti sui metalli pesanti — e registrazione EPR in ciascuno Stato membro rilevante.

L'immissione sul mercato richiede l'attivazione della procedura di controllo interno della produzione (Modulo A), con documentazione tecnica e dichiarazione di conformità. Gli imballaggi devono inoltre soddisfare prescrizioni di riciclabilità graduata per categorie, secondo metodologie armonizzate che la Commissione definirà con atti di esecuzione.

Le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026 e già presenti in magazzino possono generalmente continuare a essere vendute, mentre per gli imballaggi alimentari non conformi ai limiti PFAS prodotti dopo tale data non è previsto alcun periodo di smaltimento.

Implicazioni operative

- Per i clienti manifatturieri, mappare i ruoli ricoperti lungo la filiera: molti scoprono di essere “produttori” ai sensi del regolamento senza saperlo.
- Raccogliere dai fornitori le informazioni tecniche necessarie a costruire il fascicolo tecnico.
- Verificare le registrazioni EPR in tutti i mercati di destinazione, non solo in Italia.

14. Rifiuti transfrontalieri — sistema DIWASS

Riferimento	Regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; sistema informativo DIWASS.
Scadenza chiave	Obbligo dal 21 maggio 2026 per i rifiuti soggetti a notifica; proroga al 1° gennaio 2027 per i rifiuti in “Lista Verde”.
Chi è interessato	Imprese che effettuano spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Implicazioni operative

- Verificare per tempo l’accreditamento e l’operatività sul sistema per i clienti che movimentano rifiuti in Lista Verde.

PARTE V — Energia

15. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia — direttiva (UE) 2023/1791

Riferimento	Direttiva (UE) 2023/1791 (EED), in vigore dal 10 ottobre 2023. Quadro nazionale vigente: D.Lgs. 102/2014 e D.Lgs. 73/2020.
Scadenza chiave	Prima diagnosi per le imprese oltre 10 TJ/anno entro l'11 ottobre 2026. Sistema di gestione dell'energia per le imprese oltre 85 TJ/anno entro l'11 ottobre 2027. Prossima scadenza quadriennale per i soggetti già obbligati: 5 dicembre 2027.
Chi è interessato	Con il nuovo criterio, tutte le imprese sopra soglia di consumo, a prescindere da dimensione e fatturato.
Stato al 09/09/2026	Il termine di recepimento era l'11 ottobre 2025 e non è stato rispettato. Circola uno schema di decreto legislativo ma la pubblicazione in Gazzetta non è ancora avvenuta: fino ad allora restano vigenti gli obblighi attuali per grandi imprese ed energivori.

Cosa cambia

Il cambiamento sostanziale è il criterio: l'obbligo non si basa più sulla dimensione aziendale o sul fatturato ma sul consumo medio di energia finale, calcolato come media della somma di tutti i vettori energetici nei tre anni precedenti. Questo amplia in modo significativo la platea dei soggetti obbligati.

Le imprese con consumo superiore a 10 TJ/anno (circa 2,8 GWh) e fino a 85 TJ devono redigere una diagnosi energetica conforme all'Allegato III, se non adottano un sistema di gestione dell'energia, entro l'11 ottobre di ogni anno a decorrere dal 2026. La diagnosi ha validità quadriennale; chi dispone già di una diagnosi valida all'11 ottobre 2026 inizia il nuovo ciclo dalla scadenza di quella esistente.

Le imprese con consumo superiore a 85 TJ/anno (circa 23,6 GWh) devono adottare e mantenere un sistema di gestione dell'energia certificato che includa un'analisi energetica conforme all'Allegato III, entro l'11 ottobre di ogni anno a decorrere dal 2027.

Viene introdotto l'obbligo di elaborare un Piano d'azione per l'efficienza energetica, da pubblicare, per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi. Resta il principio Energy Efficiency First, da applicare alle decisioni di pianificazione e investimento.

Secondo la bozza di decreto, le diagnosi dovranno essere eseguite e sottoscritte con firma digitale da soggetti certificati da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339; l'EGE è la figura prevista per l'esecuzione.

Restano le esenzioni per chi dispone di un sistema di gestione certificato — ISO 50001, ISO 14001 o EMAS — che includa un audit energetico conforme, o di un contratto di rendimento energetico conforme ai requisiti della direttiva.

Implicazioni operative

- È l'area con il maggiore potenziale commerciale del biennio: costruire subito una lista dei clienti che superano i 10 TJ/anno e che oggi non sono obbligati.
- Verificare le qualifiche interne rispetto a UNI CEI 11352 e 11339 e alla figura dell'EGE.
- Per i clienti già certificati ISO 14001, verificare che l'audit energetico incluso sia effettivamente conforme all'Allegato III: è la condizione dell'esenzione.
- Preparare un format di Piano d'azione per l'efficienza energetica, che è un deliverable nuovo e ricorrente.

PARTE VI — Sostenibilità e catene di fornitura

16. Omnibus I — Direttiva (UE) 2026/470 su CSRD e CSDDD

Riferimento	Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026, in vigore dal 18 marzo 2026. Modifica la Direttiva 2022/2464 (CSRD), recepita in Italia con D.Lgs. 125/2024, e la CSDDD.
Scadenza chiave	Recepimento nazionale entro il 19 marzo 2027.
Chi è interessato	Obbligo diretto ristretto alle imprese che superano congiuntamente le soglie di oltre 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto. Per le imprese di paesi terzi, ricavi netti nell'UE superiori a 450 milioni per due esercizi consecutivi.

Cosa cambia

L'intervento agisce su due direttrici: revisione del perimetro soggettivo e semplificazione degli standard di rendicontazione. Le soglie precedenti — 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato o 25 milioni di attivo — sono state innalzate in modo drastico, riducendo la platea da circa 50.000 a circa 20.000 imprese a livello europeo.

La misura "Stop the clock", recepita in Italia con la Legge n. 118 dell'8 agosto 2025, aveva già differito di due anni l'applicazione per le grandi imprese non quotate della wave 2 e per le PMI quotate della wave 3, e di un anno il recepimento e la prima fase di applicazione della CSDDD. Le imprese della wave 1, già soggette alla NFRD, non sono state interessate.

Le PMI non quotate sono escluse dall'obbligo diretto ma possono adottare volontariamente lo standard VSME pubblicato da EFRAG, con requisiti informativi più leggeri rispetto agli ESRS. È previsto inoltre un tetto alle informazioni richiedibili lungo la catena del valore.

Il punto commercialmente rilevante è che l'uscita dal perimetro non fa venire meno le aspettative informative di clienti, banche e bandi: la domanda si sposta dalla compliance obbligatoria alla rendicontazione volontaria e al rating ESG.

Implicazioni operative

- Riposizionare l'offerta ESG sulle PMI in ottica volontaria, con lo standard VSME come riferimento.
- Per i clienti fornitori di grandi gruppi, prepararli a rispondere alle richieste informative della catena del valore.
- Monitorare il decreto italiano di recepimento, che modificherà il D.Lgs. 125/2024.

17. EUDR — Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione

Riferimento	Regolamento (UE) 2023/1115, modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650 pubblicato il 23 dicembre 2025.
Scadenza chiave	30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese e per i commercianti; 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese.
Chi è interessato	Operatori e commercianti che immettono sul mercato UE o esportano legno, caffè, cacao, soia, olio di palma, gomma, bovini e derivati.

Cosa cambia

I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se garantiti come esenti da deforestazione, cioè non derivanti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020, conformi alla legislazione del Paese d'origine e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza caricata sul sistema informativo europeo prima della commercializzazione. Restano centrali la geolocalizzazione delle aree di produzione e il divieto di miscelazione.

Il Regolamento 2025/2650 ha semplificato la dovuta diligenza concentrandola sul primo operatore che immette il prodotto sul mercato UE: solo l'operatore immediatamente a valle è responsabile di raccogliere e conservare il numero

di riferimento della dichiarazione iniziale. Sono stati ulteriormente semplificati gli obblighi dei micro-operatori primari e i prodotti stampati sono stati esclusi dall'ambito di applicazione.

Il regolamento prevedeva un riesame di semplificazione da parte della Commissione entro il 30 aprile 2026, con eventuale proposta legislativa, e un riesame generale entro il 30 giugno 2030.

Implicazioni operative

- Verificare quali clienti rientrano nel perimetro: il settore legno-arredo e l'imballaggio in legno sono i più esposti nel nostro tessuto produttivo.
- Impostare per tempo la raccolta dei dati di geolocalizzazione a monte, che è la parte più lenta del processo.

Da verificare

Nel luglio 2026 sono state introdotte ulteriori modifiche all'ambito di applicazione, alla disciplina del sistema informativo e nuove linee guida: prima di impostare un progetto conviene verificare il testo consolidato aggiornato.

18. CBAM — meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Riferimento	Regolamento CBAM, come modificato dal pacchetto Omnibus I.
Scadenza chiave	Prima dichiarazione annuale relativa alle importazioni 2026 nel 2027.
Chi è interessato	Importatori di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Cosa cambia

Il 2026 è l'anno in cui strutturare i processi, non quello in cui iniziare a pagare: la dichiarazione relativa alle importazioni 2026 slitta all'estate-autunno 2027.

Il pacchetto Omnibus I ha introdotto una soglia de minimis di 50 tonnellate annue che esenta dagli obblighi dichiarativi gli importatori con volumi marginali, misura particolarmente utile per le PMI.

Implicazioni operative

- Verificare i volumi importati rispetto alla soglia de minimis prima di impostare qualunque attività.
- Per chi supera la soglia, avviare la raccolta dei dati sulle emissioni incorporate presso i fornitori extra-UE.

Da verificare

Le fonti consultate riportano indicazioni non allineate sul termine esatto della prima dichiarazione annuale (30 settembre 2027 oppure 31 agosto 2027). Verificare il termine sulla normativa consolidata prima di comunicarlo ai clienti.

PARTE VII — Digitale

19. AI Act — Regolamento (UE) 2024/1689

Riferimento	Regolamento (UE) 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024, con applicazione scaglionata. Calendario ridisegnato dal Digital Omnibus, adottato in via definitiva dal Consiglio UE il 29 giugno 2026.
Scadenza chiave	Dal 2 agosto 2026 trasparenza, sanzioni e vigilanza. Dal 2 dicembre 2026 nuovi divieti e marcatura dei contenuti sintetici. Dal 2 dicembre 2027 sistemi ad alto rischio dell'Allegato III; dal 2 agosto 2028 quelli integrati in prodotti regolamentati.
Chi è interessato	Fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, inclusi quelli che integrano modelli general purpose nei propri prodotti.

Cosa cambia

Dal 2 agosto 2026 si applicano le disposizioni non differite dall'Omnibus: obblighi di trasparenza dell'art. 50, regime sanzionatorio dell'art. 99, vigilanza del mercato ed enforcement nazionale. In Italia le autorità di riferimento sono AgID e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio sono stati rinviati: al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell'Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti dell'Allegato I. Restano invece pienamente in vigore i divieti dell'art. 5, l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA e le regole sui modelli GPAI.

Dal 2 dicembre 2026 scattano il divieto dei sistemi che generano materiale intimo non consensuale e materiale pedopornografico e l'obbligo di marcatura dei contenuti sintetici per i fornitori che avevano immesso i sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Entro il 2 agosto 2027 gli Stati membri devono istituire almeno una sandbox normativa nazionale.

Il collegamento con l'attività di consulenza è duplice: da un lato l'obbligo di alfabetizzazione, che è un servizio formativo; dall'altro la ISO/IEC 42001, che offre un impianto di sistema di gestione integrabile con qualità, ambiente e sicurezza.

Implicazioni operative

- Valutare l'estensione dell'offerta ai sistemi di gestione per l'intelligenza artificiale (ISO/IEC 42001), in integrazione con gli schemi già presidiati.
- Verificare con i clienti manifatturieri l'interfaccia fra AI Act e Regolamento Macchine per le macchine con funzioni di sicurezza basate su IA.

AVVERTENZE E PUNTI APERTI

Le informazioni contenute nel fascicolo derivano da fonti secondarie consultate alla data di redazione. Prima di utilizzare una scadenza in un'offerta, in un preventivo o in una comunicazione ufficiale al cliente, si raccomanda la verifica sul testo normativo consolidato e sulle fonti istituzionali di riferimento (Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex, Ispettorato Nazionale del Lavoro, MASE, ENEA, UNI).

Provvedimenti in attesa di recepimento o di decreto attuativo

- Direttiva (UE) 2024/869 su piombo e diisocianati: termine di adeguamento del 9 aprile 2026 già scaduto, recepimento nazionale non ancora intervenuto.
- Direttiva (UE) 2024/1785 (IED): termine di recepimento del 1° luglio 2026, recepimento nazionale non ancora completato.
- Direttiva (UE) 2023/1791 (EED): termine di recepimento dell'11 ottobre 2025 non rispettato; schema di decreto legislativo in circolazione ma non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Decreto attuativo del Ministero del Lavoro sul badge di cantiere, previsto dal D.L. 159/2025 e non ancora emanato.
- Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), atteso entro il 19 marzo 2027, che modificherà il D.Lgs. 125/2024.
- Atti di esecuzione della Commissione sulle metodologie armonizzate di valutazione della riciclabilità (PPWR).

Dati da confermare

- Termine esatto della prima dichiarazione annuale CBAM per le importazioni 2026: le fonti riportano indicazioni non allineate.
- Data di pubblicazione della ISO 45001:2027, allo stato indicata come attesa e non confermata da ISO.
- Modifiche all'ambito di applicazione dell'EUDR introdotte nel luglio 2026, da verificare sul testo consolidato.
- Regole di transizione ufficiali alla ISO 9001:2026, non ancora pubblicate dall'organismo di accreditamento internazionale alla data di redazione.